



COMUNE DI TREZZANO SUL NAVIGLIO
Città Metropolitana di Milano

REGOLAMENTO IMPOSTA DI SOGGIORNO

SOMMARIO

Articolo 1 – Oggetto e ambito di applicazione.....	pagina 3
Articolo 2 – Istituzione e presupposto dell'imposta.....	pagina 3
Articolo 3 – Soggetto passivo e responsabile degli obblighi tributari.....	pagina 3
Articolo 4 – Determinazione dell'imposta e Tariffe.....	pagina 3
Articolo 5 – Esenzioni ed agevolazioni.....	pagina 4
Articolo 6 – Dichiarazione e versamento dell'imposta.....	pagina 4
Articolo 7 – Obblighi dei gestori delle strutture ricettive.....	pagina 5
Articolo 8 – Attività di controllo e accertamento dell'imposta.....	pagina 5
Articolo 9 – Sanzioni.....	pagina 6
Articolo 10 – Riscossione coattiva.....	pagina 6
Articolo 11 – Rimborsi.....	pagina 7
Articolo 12 – Contenzioso.....	pagina 7
Articolo 13 – Funzionario responsabile dell'imposta.....	pagina 7
Articolo 14 – Disposizioni finali.....	pagina 7

Articolo 1 – Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del d.lgs. 446 del 15.12.1997 e s.m.i., per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e s.m.i.
2. Il gettito dell'imposta di soggiorno può essere destinato a finanziare interventi in materia di turismo, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, così come indicato al comma 1 dell'art. 4 del D.Lgs. n. 23/2011.
3. Nel regolamento sono stabiliti i presupposti applicativi dell'imposta, i soggetti passivi, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive e le misure delle sanzioni applicabili nei casi d'inadempimento.

Articolo 2 – Istituzione e presupposto dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è stata istituita, in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e s.m.i..
2. L'applicazione dell'imposta e delle relative tariffe decorre dal 01/03/2026.
3. Presupposto d'imposta è il soggiorno per notte in strutture ricettive situate nel territorio del Comune di Trezzano sul Naviglio, come definite dalla normativa in materia di turismo, nonché negli immobili destinati alla locazione breve di cui all'art. 4 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito nella Legge 21 giugno 2017 n. 96 e s.m.i., ubicati nel territorio del Comune di Trezzano sul Naviglio.
4. L'imposta è corrisposta per persona e per ogni pernottamento nelle strutture ricettive fino ad un massimo di 10 pernottamenti consecutivi purché effettuati nella medesima struttura ricettiva.

Articolo 3 – Soggetto passivo e responsabile degli obblighi tributari

1. Soggetto passivo dell'imposta è il soggetto, non residente nel Comune di Trezzano sul Naviglio, che pernotta nelle strutture ricettive, di cui al precedente articolo 2 comma 3 del presente Regolamento, situate nel territorio del Comune.
2. Non rientrano tra i soggetti passivi d'imposta coloro che sono stati alloggiati nelle strutture ricettive dallo stesso Comune di Trezzano sul Naviglio o da altri soggetti pubblici nell'ambito della propria attività istituzionale per far fronte a situazioni di emergenza sociale, posto che in tali casi il pernottamento nella struttura ricettiva concretizza una modalità di intervento socio-assistenziale.
3. I soggetti responsabili degli obblighi tributari sono:
 - a) i gestori delle strutture ricettive di cui all'art. 2 comma 3 del presente Regolamento;
 - b) per le locazioni brevi di cui all'art. 4 del decreto legge 50/2017 si applicano le disposizioni previste dai commi 5-bis e 5-ter del medesimo articolo, così come successivamente integrati e modificati.

Articolo 4 – Determinazione dell'imposta e Tariffe

1. L'imposta di soggiorno è dovuta per persona e per notte di soggiorno, cioè per pernottamento, in strutture ricettive situate nel territorio del Comune di Trezzano sul Naviglio. E' esclusa, pertanto, dall'imposta la sosta diurna (day-use).

2. L'imposta è determinata secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo per notte di soggiorno, con riferimento alla tipologia e quindi alla classificazione delle strutture ricettive previste dalla normativa regionale, in considerazione delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime.
3. La misura dell'imposta è differenziata in base ai criteri ed entro il limite massimo stabiliti dalla legge, secondo la misura distinta per categoria di classificazione delle strutture ricettive.
4. Le aliquote dell'imposta sono stabilite dalla Giunta comunale con apposita deliberazione ai sensi dell'art. 42, comma 2, Lettera f) del D. Lgs 18.8.2000 n. 267 e successive modificazioni, entro la misura massima stabilita dalla legge e sulla base dei criteri stabiliti ai precedenti commi.

Articolo 5 – Esenzioni ed agevolazioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
 - a) i minori fino al compimento del diciottesimo anno di età;
 - b) i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio comunale in ragione di due persone per degenti ricoverati;
 - c) i soggetti che soggiornano per effettuare terapie riabilitative sul territorio del Comune di Trezzano sul Naviglio;
 - d) i dipendenti del gestore della struttura ricettiva che ivi svolgono la loro attività lavorativa;
 - e) i portatori di disabilità (riconosciuta Legge 104/92) ed il loro accompagnatore (una persona per disabile) nei casi di invalidità del 100%;
 - f) persone temporaneamente collocate da Servizi pubblici Socio-assistenziali o da Forze dell'Ordine per esigenze abitative;
 - g) il personale appartenente alle forze o corpi armati statali, alle forze di polizia provinciali o locali, nonché al corpo nazionale dei vigili del fuoco e alla protezione civile che soggiornano per esigenze di servizio, e non per servizi pagati da privati.
2. Condizione necessaria per godere dell'esenzione è la presentazione, da parte degli interessati, ai soggetti di cui all'art. 3 comma 3 del presente Regolamento della seguente modulistica:
 - per le ipotesi di cui alle lettere b) e c) del precedente comma, idonea certificazione della struttura sanitaria o dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante la terapia ed il relativo periodo delle prestazioni;
 - per le ipotesi di cui alle lettere e) e g) del precedente comma, idonea certificazione/documentazione o apposita dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

Articolo 6 – Dichiarazione e versamento dell'imposta

1. L'imposta deve essere versata dal soggetto passivo (o per suo conto), entro il termine di ciascun soggiorno, al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato. Quest'ultimo provvede alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza, e al versamento al Comune di Trezzano sul Naviglio entro il quindicesimo giorno dalla fine del trimestre in cui si è concluso il soggiorno. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo.
2. In caso di mancato pagamento entro i termini stabiliti di cui al precedente comma 1 del presente Regolamento, il gestore della struttura ricettiva è tenuto a corrispondere gli interessi moratori al tasso legale.

3. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno
 - a) direttamente presso la Tesoreria comunale;
 - b) mediante pagamento tramite il sistema bancario;
 - c) tramite le modalità e le procedure informatiche messe a disposizione e indicate dal Comune di Trezzano sul Naviglio, anche in relazione all'evoluzione degli strumenti tecnici e normativi consentiti.
4. Qualora il pagamento del soggiorno avvenisse successivamente, il gestore della struttura ricettiva dovrà comunque riversare al Comune di Trezzano sul Naviglio l'imposta di soggiorno relativa entro il quindicesimo giorno dalla fine del trimestre in cui si è concluso il soggiorno.

<i>Articolo 7 – Obblighi dei gestori delle strutture ricettive</i>

1. I soggetti gestori delle strutture ricettive, indicati all'articolo 3 comma 3 del presente Regolamento, sono responsabili del pagamento dell'imposta di soggiorno nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente Regolamento.
2. Entro il quindicesimo giorno dalla fine di ciascun trimestre solare, i soggetti gestori, di cui al precedente comma 1, sono tenuti a presentare dichiarazione al Comune di Trezzano sul Naviglio illustrando il numero di coloro che hanno pernottato nel corso del trimestre di riferimento, con i relativi tempi di permanenza ed allegando copie delle pezze giustificative per le eventuali esenzioni applicate ai sensi dell'art. 5 del presente Regolamento. La dichiarazione, da rendersi anche nel caso in cui la struttura non abbia avuto ospiti, deve essere presentata su apposita modulistica resa disponibile dal Comune di Trezzano sul Naviglio anche con modalità telematiche.
3. In caso di mancato versamento dell'imposta da parte dei soggetti passivi, i soggetti gestori di cui all'art. 3 comma 3 del presente Regolamento sono comunque tenuti a versare al Comune di Trezzano sul Naviglio l'imposta di soggiorno entro i termini indicati dall'art. 6 comma 1 del presente Regolamento, in qualità di responsabili del relativo pagamento, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi.
4. I soggetti gestori delle strutture ricettive, indicati nell'art. 3 comma 3 del presente Regolamento, sono tenuti inoltre a:
 - a) informare i propri ospiti dell'istituzione ed applicazione dell'imposta di soggiorno, anche mediante materiale informativo all'uopo predisposto, nonché sulle tariffe vigenti, su cui sono tenuti a tenersi diligentemente aggiornati;
 - b) riscuotere l'imposta inserendo nella relativa documentazione fiscale specifica voce di addebito quale "operazione fuori campo iva", oltre al rilascio di specifica ricevuta nominativa per la sola imposta di soggiorno.
5. I soggetti gestori delle strutture ricettive, indicati nell'art. 3 comma 3 del presente Regolamento, hanno l'obbligo di conservare per cinque anni le ricevute, le fatture e tutti i documenti necessari per le verifiche ed i controlli sulla corretta applicazione dell'imposta di soggiorno. Il Comune di Trezzano sul Naviglio ha la facoltà di richiedere in qualsiasi momento copia della predetta documentazione e la compilazione di questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico.
6. I soggetti gestori delle strutture ricettive, indicati nell'art. 3 comma 3 del presente Regolamento sono sottoposti all'obbligo della "resa del conto giudiziale" come previsto dal R.D. n. 827/1924. Entro il 30 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, i gestori dovranno consegnare al Comune di Trezzano sul Naviglio il previsto modello 21 di cui al D.P.R. n. 194/1996, che il Comune provvederà a trasmettere alla Corte dei Conti entro i termini di cui all'art. 233 del D.Lgs. n. 267/2000.

Articolo 8 – Attività di controllo e accertamento dell'imposta

1. Per il controllo, l'accertamento, la riscossione e i rimborsi nonché per la disciplina generale dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui ai commi da 161 a 169 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e s.m.i., e dell'art. 1, commi 792 e seguenti, della Legge n. 160/2019 e s.m.i.
2. Il Comune di Trezzano sul Naviglio vigila sull'adempimento dell'imposta di soggiorno, sulla sua riscossione e sul relativo riversamento da parte dei soggetti gestori di cui all'art. 3 comma 3 del presente Regolamento.
3. I controlli di cui al precedente comma 2 possono essere effettuati sia mediante raffronti con tutti i dati utili relativi ai soggetti passivi e ai gestori delle strutture ricettive, sia accedendo, ove necessario, alla documentazione conservata presso i soggetti di cui all'art. 3 comma 3 del presente Regolamento, e relativa alle dichiarazioni trimestrali (e relativi versamenti) effettuate nei cinque anni precedenti.
4. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo nonché del recupero dell'imposta il Comune di Trezzano sul Naviglio può:
 - a) richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei soggetti passivi e dei gestori delle strutture ricettive;
 - b) inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati;
 - c) operare ispezioni in loco o effettuare qualsiasi tipo di controllo che ritenesse opportuno ammesso dalla legislazione vigente.
5. Nel caso di omessa o infedele dichiarazione di cui all'art. 7 comma 2 del presente Regolamento, nonché in caso di inattendibilità della documentazione presentata dai responsabili del pagamento dell'imposta (art. 7 comma 1 del presente Regolamento) il Comune di Trezzano sul Naviglio può determinare l'imposta dovuta avvalendosi di dati e notizie di cui è venuto a conoscenza.

Articolo 9 - Sanzioni

1. Ai soggetti responsabili del pagamento dell'imposta di soggiorno, di cui all'art. 7 comma 1 del presente Regolamento, si applicano, in caso di omesso, parziale o tardivo versamento dell'imposta, sanzioni così come previsto dall'art. 13 del D.Lgs. 471/1997 e s.m.i. e dall'art. 4, comma 5-ter, del D.L. n. 50/2017 e s.m.i.
2. Ai soggetti responsabili del pagamento dell'imposta di soggiorno, di cui all'art. 7 comma 1 del presente Regolamento, in caso di omessa o infedele presentazione della dichiarazione di cui all'art. 7 comma 2 del presente Regolamento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma dal 100 al 200% dell'importo dovuto, così come previsto dall'art. 4, comma 1-ter, del D.Lgs. n. 23/2011 e s.m.i. e dall'art. 4, comma 5-ter, del D.L. n. 50/2017 e s.m.i.
3. L'inosservanza di disposizioni del presente Regolamento diverse da quanto indicato nei precedenti commi 1, 2 e 3, comporta in ogni caso l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00.
4. Al procedimento di irrogazione delle sanzioni di cui ai commi precedenti del medesimo art. 9 del presente Regolamento si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e s.m.i.

Articolo 10 – Riscossione coattiva

1. Le somme accertate dall'Amministrazione ai sensi del presente Regolamento, a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro quanto previsto dalla legge e dal presente Regolamento, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente.

Articolo 11 - Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute dai soggetti di cui all'art. 3, comma 3 del presente Regolamento, deve essere richiesto da questi ultimi entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione; per quest'ultima fattispecie si intende il caso di decisione definitiva di procedimento contenzioso.
2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, su richiesta dei soggetti di cui all'art. 3 comma 3 del presente Regolamento, l'importo può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle successive scadenze.

Articolo 12 - Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del D.Lgs. 30 dicembre 2023 n. 220.

Articolo 13 – Funzionario responsabile dell'imposta

1. La Giunta comunale, con propria deliberazione, designa il Funzionario Responsabile dell'Imposta al quale sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta stessa, ivi compresa la sottoscrizione delle richieste, degli avvisi, dei provvedimenti relativi e la disposizione dei rimborsi.

Articolo 14 – Disposizioni finali

1. Per quanto non disposto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di legge e regolamenti pro tempore vigenti.
2. E' disapplicata ogni altra normativa regolamentare emanata dal Comune di Trezzano sul Naviglio che sia contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento
3. Il presente Regolamento entra in vigore il 01/03/2026.